



COMUNE DI CUNEO

**SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
UFFICIO PROMOZIONE SPORT E GESTIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA**

**SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE PALESTRE IN
GESTIONE AL COMUNE DI CUNEO**

ANNI 2021 - 2024

CIG 8728176EAD

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il Dirigente

Dott. Ing. Luca Gautero

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Bruno Bo

Sommario

1. Oggetto dell'appalto	4
2. Descrizione dell'appalto	7
CONTENUTO DEL SERVIZIO.....	7
ELENCO DELLE PRESTAZIONI E PIANO DEGLI INTERVENTI.....	8
ASPORTO IMMONDIZIE	9
DISPOSIZIONI GENERALI	9
3. Durata dell'appalto	10
4. Luogo di esecuzione dell'appalto	10
PALESTRE NON SCOLASTICHE.....	10
PALESTRE SCOLASTICHE	11
5. Vincoli	12
ORARI:	12
MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE:	12
MACCHINE ED ATTREZZATURE:	13
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI	13
PERSONALE	14
NORME COMPORTAMENTALI.....	15
6. Tempi degli interventi	16
7. Garanzia definitiva	16
8. Domicilio e responsabilità.....	17
9. Norme di relazione	17
10. Osservanza delle leggi e dei regolamenti	18
11. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore.....	18
12. Autorizzazioni, licenze e permessi	18
13. Vigilanza e controlli	18
14. Garanzie e responsabilità.....	18
15. Penalità	19
16. Esecuzione d'ufficio	20
17. Personale impiegato nell'appalto.....	21
18. Assenze e sostituzione del personale.....	21
19. Gestione del turnover.....	22
20. Infortuni, danni e responsabilità	22
21. Dotazioni	22
22. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali	22

23.	Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro	22
24.	Forma del contratto e spese contrattuali	23
25.	Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento.....	23
26.	Sospensione dei pagamenti.....	24
27.	Prezzi del servizio.....	24
28.	Subappalto	26
29.	Risoluzione del contratto	26
30.	Fallimento, successione e cessione dell'impresa	27
31.	Recesso	28
32.	Divieti	29
33.	Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto.....	29
34.	Controversie	29
35.	Novazione soggettiva	29
36.	Inefficacia del contratto	29
37.	Varianti	29
38.	Riferimenti normativi	30
39.	Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali	30
40.	Obbligo di riservatezza	30
41.	Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa.....	30
42.	Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”	31
43.	Codice di comportamento.....	31
44.	Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione	31

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione giornaliera a ridotto impatto ambientale, integrato dai periodici interventi di pulizia straordinaria, necessari per il regolare mantenimento delle palestre e rispettive pertinenze, di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, come di seguito indicati. Il servizio è da effettuarsi presso le seguenti strutture:

Fascia	Palestra	pertinenze	dimensione palestra mt.
1	ITIS – c.so De Gasperi n. 30	Spogliatoi: 1 masch. (4 docce, 2 serv. igienici), 1 femm. (4 docce, 2 serv. igienici), 1 arbitri (1 docce, 1 serv. igienici)	30,35 x 24 x 7,40
2	Istituto “V. Virginio” (Geometri) - Palestra principale - via F.Ili Ramorino 12	Spogliatoi: 1 masch. (4 docce, 2 serv. igienici), 1 femm. (4 docce, 2 serv. igienici)	26 x 15 x 7,50
2	Istituto Professionale per il Commercio “S. Grandis” - c.so IV Novembre n. 16	Spogliatoi: 1 piano terra (3 docce), 1 seminterrato (1 doccia, 2 serv. igienici)	28 x 13 x 8
2	Istituto Tecnico Commerciale “F. A. Bonelli” - Palestra di roccia - via M. Azeaglio n. 25	Spogliatoi: 1 masch. (3 docce, 2 serv. igienici), 1 femm. (4 docce, 3 serv. igienici)	28,90 x 18,24 x 7,50/8,64
2	Palestra “Cantore” – Via Pascal	Spogliatoi: 1 masch. (3 docce, 1 serv. Igienico), 1 femm. (3 docce, 1 serv. Igienico) 1 Arbitro (1 doccia, 1 serv. Igienico)	27,85 x 16,84 x 8,53
3	Palestra Ronchi - Via Parco Giochi	Spogliatoi: 1 masch. (3 docce, 1 serv. igienico), 1 femm. (3 docce, 1 serv. igienico), 1 arbitro (2 docce, 1 servizio igienico)	23,20 x 12,70 x 8,50
3	Elementare «Istituto Comprensivo C.so Soleri» - via C. Emanuele n. 4	Spogliatoi: 1 masch. (2 docce, 1 serv. igienico), 1 femm. (2 docce, 1 serv. igienico)	22 X 10,40 x 7,60
3	Elementare «Istituto Comprensivo Via Sobrero » - via XX Settembre - piano cortile	Spogliatoi: 1 masch. (2 docce, 1 serv. igienico), 1 femm. (2 docce, 1 serv. igienico)	23 X 11
3	Elementare «Istituto Comprensivo Via Sobrero» - via XX Settembre – seminterrato	Spogliatoi: 1 masch. (4 docce, 2 serv. igienici), 1 femm. (4 docce, 2 serv. igienici)	21,40 X 9,20 x 3,85
3	Elementare «Istituto Comprensivo Viale Angeli» - via Tornaforte n. 15	Spogliatoi: 1 (4 docce, 2 serv. igienici)	24,20 X 12 x 7,50
3	Istituto Magistrale “E. De Amicis” - Via Bertano n. 36	Spogliatoi: 1 (3 servizi igienici)	23,61 x 12,06 x 7,5

Fascia	Palestra	pertinenze	dimensione palestra mt.
3	Media «Istituto Comprensivo C.so Soleri» - Via Mazzini n. 3	Spogliatoi: 1 masch., 1 femm., 2 serv. igienici	22,40 x 9,20 x 7
3	Istituto Tecnico Commerciale «F. A. Bonelli» - Via M. D'Azeglio 25	Spogliatoi: 1 masch. (3 docce, 3 serv. igienici), 1 femm. (2 docce, 2 serv. igienici)	26,15 x 13 x 7,50
3	Liceo Artistico «E. Bianchi» - via Bertolino n. 1	Spogliatoi: 1 masch. (2 serv. igienici, 3 docce), 1 femm. (3 serv. igienici)	24,60 x 12,20 x 7,40/7,90
3	Liceo Classico «S. Pellico» - c.so Giolitti n. 13	Spogliatoi: 1 masch. (3 serv. igienici, 3 docce), 1 femm. (3 serv. igienici, 3 docce)	27,35 x 13,80 x 7,5
3	Liceo Scientifico «G. Peano» - c.so Giolitti n. 13	Spogliatoi: 1 masch. (1 serv. igienico, 1 doccia), 1 femm. (2 serv. igienici, 1 doccia)	24 x 9,30 x 7,50
3	Liceo Scientifico «G. Peano» Ex Aula Magna - c.so Giolitti n. 13	Spogliatoi: 1 (2 servizi igienici)	24 x 9,30 x 7,50
3	Media «Istituto Comprensivo Borgo S. Giuseppe» - B. S. Giuseppe - via Rocca de Baldi n. 15	Spogliatoi: 2 + 2 servizi igienici + 2 docce	20 X 10,40 x 8,40
3	Media «Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura» - via della Battaglia n. 2	Spogliatoi: 1 masch. (2 serv. igienici), 1 femm. (2 docce, 1 serv. igienico)	24,20 X 12 x 7,00
3	Media «Istituto Comprensivo C.so Soleri» - San Rocco Castagnaretta - p.le Don G. Marro n. 3	Spogliatoi: 1 + 2 servizi igienici	24 X 12 X 7,00
3	Media «Istituto Comprensivo Via Sobrero»- via Sobrero n. 14	Spogliatoi: 1 masch. (2 docce, 2 serv. igienici), 1 femm. (2 docce, 2 serv. igienici)	24,20 X 12,20 x 7,00
3	Media «Istituto Comprensivo Viale Angeli» pal. principale - via Bertano n. 36	Spogliatoi: 1 masch. (2 serv. igienici, 2 docce), 1 femm. (2 serv. igienici, 1 doccia)	24,40 X 14,40 x 12
4	Elementare «Istituto Comprensivo B. S. Giuseppe» - B. S. Giuseppe - via S. Cristoforo n. 25	Spogliatoi: 1 spogliatoio + 1 servizio igienico	14,60 X 6 x 3
4	Elementare «Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura» - Mad. dell'Olmo - piazzale della Battaglia n. 1	Spogliatoi: 1 spogliatoio + 2 servizi igienici	15,40 X 13,20 x 7,20
4	Elementare «Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura» - Passatore - Via della Battaglia n. 240	2 servizi igienici	27 X 18 x 5
4	Istituto «V. Virginio» (palestrina Geometri) - via F.lli Ramorino n. 12	Spogliatoi: 1 spogliatoio + 1 serv. igienico	23,40 x 8,15

Fascia	Palestra	pertinenze	dimensione palestra mt.
4	Media «Istituto Comprensivo Viale Angeli» - palestrina - via Bertano n. 36	Spogliatoi: in uso quelli della Media	11,80 X 11
5	Elementare «Istituto Comprensivo B. S. Giuseppe» - Bombonina - via Castelletto Stura n. 272		12,60 X 5 x 3
5	Elementare «Istituto Comprensivo B. S. Giuseppe» - Spinetta - via Gauteri n. 10		9 X 5,50 x 3
5	Elementare «Istituto Comprensivo B. S. Giuseppe» - Tetto Canale - via Monea Oltregesso s.n.		6,10 x 5,50 x 5
5	Palestra Cerialdo - via San Pio X n. 11	Spogliatoi: 1 masch. (3 serv. igienici), 1 femm. (3 serv. igienici) + 1 (serv. igienico)	13,70 X 13,90
5	Elementare «Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura» - Roata Rossi - via Basso n. 33		6,40 X 5,60 x 2,80
5	Elementare «Istituto Comprensivo Viale Angeli» - largo Bellino n. 3	Spogliatoi: 1 + 2 servizi igienici	16,60 X 8,60 x 5,20
5	Elementare «Istituto Comprensivo C.so Soleri» - San Rocco Castagnaretta - via Aisone n. 1	Spogliatoi: 1 servizio igienico + 1 doccia	11,20 X 5,80 x 3,00

Le metrature degli edifici e le destinazioni d'uso dei locali previste nel presente capitolato sono da ritenersi indicative in quanto le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali), comprese le aree di pertinenza quali cortili, corridoi e scale di accesso alle palestre, locali ad uso deposito da parte delle società sportive ecc. e alla globalità delle prestazioni.

Si specifica che i dati riferiti alle metrature:

- sono calcolati al netto delle pareti
- non sono soggetti a verifica, a meno che l'approssimazione del calcolo non presenti scostamenti per l'intero lotto, superiori al 5%.

Resta inteso che dove l'Amministrazione Comunale attivasse, durante l'appalto, nuovi impianti, questi entreranno d'ufficio a far parte dello stesso nella rispettiva fascia di appartenenza.

Il servizio di pulizia da eseguire con materiali, macchinari, attrezzi e personale della ditta appaltatrice, comprende anche la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata (carta, plastica, rifiuti sanitari e altri rifiuti), il conferimento in strada per la raccolta sia dei sacchi per la raccolta rifiuti solidi urbani sia dei sacchi adibiti alla raccolta differenziata, con le modalità previste dalle disposizioni comunali vigenti.

I lavori oggetto dell'appalto consistono nella pulizia di pavimenti, pareti, corridoi, scale, cortili, servizi igienici, arredi, suppellettili, tendaggi, veneziane, vetri, secondo le modalità precisate nel presente capitolato.

Tutte le parti degli edifici sopra indicati saranno consegnate alla ditta aggiudicataria nello stato in cui si trovano. Nessuna riserva potrà essere sollevata all'atto della consegna circa lo stato dei locali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, anche temporaneamente, le superfici dei locali oggetto dell'appalto, nei limiti del 20% in più o in meno dell'importo del contratto stesso. In tal caso l'appaltatore è assoggettato alle stesse condizioni del contratto.

2. Descrizione dell'appalto

L'appalto consiste in interventi di pulizia e sanificazione di carattere continuativo e ripetitivo da fornire secondo le modalità di seguito indicate.

Il servizio deve essere eseguito, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente atto e oltre che da eventuali prescrizioni verbali o scritte impartite dalla stazione appaltante. Gli interventi da eseguirsi indicativamente al termine delle attività sportive, si articolano come segue:

CONTENUTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio di pulizia è disciplinata, tra l'altro, per la parte normativa, dalla Legge n. 82 del 25/01/1994 "Disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e di sanificazione", nelle Circolari del Min. Salute n. 17644 del 22.05.2020 e n. 5443 del 22.02.2020 e dovrà osservare ogni altra normativa presente e futura regolante la materia.

I lavori oggetto del presente atto comprendono tutte le operazioni necessarie per una pulizia e sanificazione, ove richiesta, a perfetta regola d'arte degli spazi, dei locali, degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente agli stabili di cui al precedente art. 1.

Le prestazioni dovranno essere effettuate negli orari in cui gli ambienti non siano interessati da attività scolastica o sportiva.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed impiegati tutti i prodotti e le attrezzature necessarie ad impedire la liberazione di polvere negli ambienti e in particolare si eviterà l'utilizzo di scope e tecniche di pulizia a secco, privilegiando l'utilizzo di aspirapolvere filtranti, spazzole munite di filtri aspiranti, pulizie ad umido e panni per pulizie trattati per trattenere elettrostaticamente la polvere.

Aspirapolvere, batti tappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre muniti di dispositivo di aspirazione e filtrazione.

Per l'uso e la pulizia di macchine ed apparecchiature elettriche si richiama espressamente l'obbligo di rispettare le specifiche norme vigenti, anche in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La pulizia di macchine, apparecchiature elettriche e/o elettroniche da energia elettrica di rete dovrà essere effettuata solo esclusivamente previa interruzione dell'alimentazione elettrica.

La spazzatura a secco dovrà essere limitata di norma a locali e spazi all'aperto e alla raccolta di materiali grossolani.

Le acque di lavaggio degli stracci da pavimento e degli oggetti di uso similare saranno cambiate con grande frequenza e addizionate di soluzioni disinfettanti ed eventualmente detergenti.

L'Appaltatore dovrà utilizzare distinte spugne e/o stracci per la pulizia del wc, del lavabo, degli attrezzi /mobili, e precisamente: le pulizie devono comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti, maniglie ed infissi interni ed esterni, tapparelle di finestre o porta finestra, relativi cassonetti, tutti i caloriferi ed i servizi igienici. La pulizia dei bagni, spogliatoi e docce dovrà essere effettuata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura.

Devono inoltre essere compresi, nella pulizia quotidiana, tutti gli attrezzi ginnici, i mobili ed arredi vari, insegne, targhe, tabelloni elettronici segnapunti ecc. e ogni altro arredo presente nell'ambiente.

La pulizia dei termoconvettori e condizionatori o apparecchi simili devono essere effettuate limitatamente alle superfici esterne degli stessi, con l'avvertenza di non danneggiare o manomettere i vari congegni.

Per l'esecuzione di tutte le operazioni di pulizia, l'impresa dovrà provvedere a propria cura e spesa allo spostamento degli arredi e suppellettili, allo smontaggio e rimontaggio delle plafoniere, allo smontaggio e rimontaggio di veneziane e/o tendaggi, attrezzi, ecc.

L'appaltatore dovrà prevedere un piano di pulizia delle attrezzature utilizzate nel quotidiano svolgimento delle attività di igienizzazione e sanificazione previste nel presente capitolato, da consegnare formalmente agli uffici comunali.

Le sanificazioni e disinfezioni di seguito richieste saranno effettuate con l'utilizzo di prodotti idonei, preparati ed utilizzati e smaltiti secondo le norme vigenti per gli stessi e le specifiche dei fabbricanti; ugualmente si provvederà per i prodotti detergenti, lucidanti, ecc.

Di tutti i materiali ed i prodotti impiegati, forniti direttamente dall'Appaltatore, dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale l'esatta specificazione, le schede tossicologiche, le specifiche d'impiego, così come richiesto successivamente, fermo restando a totale carico dell'Appaltatore le responsabilità d'impiego e smaltimento.

I prodotti e le tecniche di pulizia adottati dovranno evitare di rendere scivolosi i pavimenti ed i piani di calpestio. Carrelli mobili, ganci, sistemi di fissaggio con cinghie di sicurezza, bilance, cestelli, ecc. necessari per l'esecuzione del servizio potranno essere montati, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, tenuto conto delle caratteristiche statiche delle componenti edilizie dell'edificio, quale portata dei solai, solo in maniera provvisoria e rimossi al termine dell'intervento di pulizia ripristinando lo stato dei luoghi.

È comunque vietato il fissaggio ai componenti edilizi dei fabbricati (ad es. termosifoni, tubazioni, ecc.) per il quale l'Amministrazione Comunale non garantisce in alcun modo la stabilità.

L'Appaltatore è comunque obbligato, al di là delle periodicità fissate, in caso di eventi imprevisti o accidentali, (ad esempio lavori manutentivi urgenti e improrogabili) che richiedano interventi limitati di pulizia, ovvero laddove occorra ripristinare una situazione di funzionalità e/o decoro, a far intervenire i propri addetti su richiesta degli uffici, per ripristinare nel più breve tempo possibile lo stato di igiene e decoro dei locali.

ELENCO DELLE PRESTAZIONI E PIANO DEGLI INTERVENTI

L'elenco e la periodicità delle prestazioni sotto indicate devono intendersi il minimo richiesto dal committente.

L'appaltatore è tenuto, infatti, ad operare in modo da rendere i locali e le aree soggette a pulizia costantemente puliti, ampliando l'oggetto, la modalità, la frequenza degli interventi ove la distribuzione dei locali e degli arredi, nonché l'operatività delle strutture, lo rendano necessario.

Quanto sotto può essere integrato da proposte migliorative in sede di gara. Queste saranno parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

(a) Interventi giornalieri (tutte le strutture)

- Spazzatura e pulizia accurata dei pavimenti e di tutti gli ambienti, comprese le aree accessorie, con sanificazione delle attrezzature sportive presenti nella struttura sportiva, arredi ed infissi;

- asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti ed immissione nell'apposito involucro con trasporto nei locali all'uso destinati: gli involucri dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria;
- lavaggio e sanificazione giornaliera dei gabinetti, degli apparecchi igienico sanitari, delle docce e relativi anti-servizi, degli spogliatoi (con relative panche) e maniglie di tutte le porte, con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura;

(b) Interventi settimanali (tutte le strutture)

- Lavaggio e sanificazione rivestimenti murali docce e servizi igienici;
- lavaggio di fondo di pavimenti, corridoi, palestra, sottoscale (laddove presenti);
- pulizia tribune, scale e aree di accesso e corrimani;

(c) Interventi mensili (limitatamente alle strutture non scolastiche)

- Pulizia delle porte, infissi, locali ripostigli e cancelli;
- Pulizia di scale antincendio e aree di evacuazione (laddove presenti);
- asportazione ragnatele;

(d) Interventi trimestrali (limitatamente alle strutture non scolastiche)

- Pulizia dei vetri interni ed esterni di tutti gli ambienti, compreso i cristalli degli ingressi, i vetri delle scale, dei pianerottoli e di quanto altro in vetro risulta installato; dovranno inoltre essere puliti i telai dei serramenti nonché i davanzali sia in alluminio o di altro materiale.

(e) Interventi particolari (limitatamente alle strutture non scolastiche)

- A partire dal primo giorno di affidamento del servizio ed entro il termine massimo di giorni 3 deve essere eseguita una pulizia approfondita di tutte le palestre. Tale intervento deve essere ripetuto durante le festività natalizie e pasquali previo accordo preventivo con l'ufficio competente in funzione della sospensione dell'attività sportiva prevista in occasione delle predette festività.

SANIFICAZIONE

L'appaltatore dovrà provvedere alla pulizia ordinaria prevista ai precedenti punti a) e b) con contestuale sanificazione di tutti gli ambienti e delle attrezzature relativi agli impianti oggetto del presente appalto con idonei prodotti destinati all'abbattimento dei rischi da contagio virale. L'appaltatore dovrà inoltre prevedere specifici interventi straordinari di sanificazione di ambienti contaminati da possibili eventi di conclamato contagio epidemiologico, che saranno concordati e definiti con il competente ufficio comunale.

ASPORTO IMMONDIZIE

Le immondizie devono essere allontanate dagli edifici secondo le norme generali di smaltimento rifiuti solidi urbani stabiliti in materia. A tal proposito sarà cura dell'affidatario concordare modalità e tempistiche con il soggetto deputato alla gestione dei rifiuti solidi urbani e, nel caso di strutture scolastiche, eventualmente con la direzione didattica.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per ciascun impianto oggetto del presente appalto dovrà essere sempre presente, esposto in modo ben visibile per tutti i fruitori presso la struttura, idoneo foglio firma, redatto su base mensile, riportante la data, l'orario e la firma dell'operatore che ha svolto quotidianamente il servizio. Tale foglio, conforme al modello allegato B al presente Capitolato, dovrà essere allocato in luogo

accessibile e facilmente visibile in caso di verifica da parte del personale del Comune o di altro personale incaricato di tale verifica. Tale registro deve prevedere specificatamente gli interventi effettuati di cui ai punti a), b), c), d), e) come sopra descritti, con puntuale indicazione dell'operatore e del giorno in cui i servizi di pulizia e sanificazione descritti nel presente capitolato sono stati realizzati.

L'appaltatore deve provvedere, al termine del lavoro, alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso in tutte le strutture e alla verifica che non rimangano luci accese.

Ad aggiudicazione avvenuta il committente, per motivi di opportunità o di esigenze sopravvenute, potrà concordare con l'appaltatore eventuali modifiche organizzative fermo restando le quantità delle prestazioni richieste ed il prezzo offerto in gara.

Per gli interventi di pulizia periodici (mensili, trimestrali e particolari), almeno una settimana prima del giorno stabilito dalla programmazione, l'appaltatore dovrà darne il preavviso - anche in forma verbale - al direttore dell'esecuzione con l'indicazione del tempo presunto necessario per espletare il servizio, onde permetterne l'adeguata predisposizione dei locali.

Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di fatturazione dovrà essere inviato al direttore dell'esecuzione puntuale rendiconto redatto sulla base del modello allegato A al presente capitolato. Questo riporterà il numero degli interventi di pulizia effettuati su ogni singolo impianto (palestra) nel mese di riferimento oltre che gli eventuali servizi non svolti e la relativa motivazione. Dovrà inoltre essere inviata copia di tutti i fogli firma debitamente compilati e firmati da parte dei vari operatori (di cui all'allegato B).

La fattura elettronica potrà essere emessa, esclusivamente previo nulla osta da parte del Direttore dell'Esecuzione che sarà comunicato per iscritto all'appaltatore, fatte salve eventuali contestazioni, entro 5gg. lavorativi dal ricevimento della rendicontazione. Tale termine è interrotto qualora la documentazione trasmessa non sia completa o idonea per consentire l'emissione della fattura.

Il committente procederà pertanto alla liquidazione delle fatture solo se accompagnate dalla citata documentazione, previa verifica della corrispondenza tra i lavori certificati e quelli effettivamente svolti.

La ditta sarà libera di effettuare le suddette incombenze con il metodo che riterrà più opportuno, purché le incombenze medesime vengano assolte in maniera soddisfacente. In caso di comprovato impedimento potrà farsi sostituire da persone di fiducia i cui oneri, nessuno escluso, faranno carico alla ditta aggiudicataria previa autorizzazione della Civica Amministrazione.

3. Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto, o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, unicamente nel caso in cui ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un tempo non superiore a sei mesi (proroga tecnica).

4. Luogo di esecuzione dell'appalto

PALESTRE NON SCOLASTICHE

Fascia 2

Palestra “Cantore” – Via Pascal

Fascia 3

Palestra Ronchi - Via Parco Giochi

Fascia 5

Palestra Cerialdo - via San Pio X s.n.

PALESTRE SCOLASTICHE

Fascia 1

ITIS – c.so De Gasperi n. 30

Fascia 2

Istituto “V. Virginio” (Geometri) - palestra principale - via F.lli Ramorino n. 12

Istituto Professionale per il Commercio “S. Grandis” - c.so IV Novembre n. 16

Istituto Tecnico Commerciale “F. A. Bonelli” - palestra di roccia - via M. d’Azeglio n. 25

Fascia 3

Elementare «Istituto Comprensivo C.so Soleri» - via C. Emanuele n. 4

Elementare «Istituto Comprensivo Via Sobrero»- via XX Settembre - piano cortile

Elementare «Istituto Comprensivo Via Sobrero»- via XX Settembre – seminterrato

Elementare «Istituto Comprensivo Viale Angeli »- via Tornaforte n.15

Istituto Magistrale “E. De Amicis” - via Bertano n. 36

Media «Istituto Comprensivo C.so Soleri»- Via Mazzini n. 3

Istituto Tecnico Commerciale “F. A. Bonelli” - Via M. D’Azeglio n. 25

Liceo Artistico “E. Bianchi” - via Bertolino n. 1

Liceo Classico “S. Pellico” - c.so Giolitti n. 13

Liceo Scientifico “G. Peano” - c.so Giolitti n. 13

Liceo Scientifico “G. Peano” Ex Aula Magna - c.so Giolitti n. 13

Media «Ist. Comprensivo Borgo S. Giuseppe» - B. S. Giuseppe - via Rocca de Baldi n. 15

Media «Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura» - via della Battaglia n. 2

Media «Istituto Comprensivo Viale Angeli»- pal. principale - via Bertano n. 36

Media «Istituto Comprensivo C.so Soleri»- San Rocco Castagnaretta - p.le Don G. Marro n. 3

Media Unificata «Istituto Comprensivo via Sobrero»- via Sobrero n. 14

Fascia 4

Elementare «Ist. Comprensivo B. S. Giuseppe» - B. S. Giuseppe - via S. Cristoforo n. 25

Elementare «Ist. Comprensivo Cuneo Oltrestura» - Mad. dell’Olmo - piazzale della Battaglia n. 1

Elementare «Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura» - Passatore - Via della Battaglia n. 240

Istituto “V. Virginio” (palestrina Geometri) - via F.lli Ramorino n. 12

Media «Istituto Comprensivo Viale Angeli»- palestrina - via Bertano n. 36

Fascia 5

Elementare «Ist. Compr. B. S. Giuseppe» - Tetto Canale - via Monea Oltregesso s.n.

Elementare «Ist. Comprensivo B. S. Giuseppe» - Bombonina - via Castelletto Stura n. 272

Elementare «Ist. Comprensivo B. S. Giuseppe» - Spinetta - via Gauteri n. 10

Elementare «Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura» - Roata Rossi - via Basso n. 33

Elementare «Istituto Comprensivo Viale Angeli»- largo Bellino n. 3

Elementare «Istituto Comprensivo C.so Soleri»- San Rocco Castagnaretta- via Aisone n. 1

5. Vincoli

Nell'esecuzione dei lavori in oggetto, l'appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni qui di seguito indicate; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà all'Amministrazione Comunale di risolvere il rapporto contrattuale.

Limitatamente alle "palestre non scolastiche", l'appaltatore deve occuparsi del rifornimento dei materiali di consumo, da effettuarsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità in modo da assicurare l'approvvigionamento sufficiente a garantire il corretto espletamento del servizio.

ORARI:

I lavori da eseguire debbono essere effettuati in orari tali da non intralciare il normale svolgimento delle attività scolastiche e delle associazioni sportive e secondo quanto meglio disposto dal successivo art. 6.

MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE:

Tutta l'attrezzatura necessaria e i materiali per lo svolgimento dei lavori di pulizia è a completo carico della ditta appaltatrice, la quale si impegna ad assicurarsi che siano tutti conformi alle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni). Non può pertanto essere utilizzata l'attrezzatura presente nelle palestre (di proprietà delle scuole, dei gruppi sportivi o di terzi) e non può essere lasciata l'attrezzatura della ditta appaltatrice presso le singole strutture sportive oggetto del presente appalto, ovvero può essere ritirata in idoneo locale messo a disposizione in tal senso, se esistente (previa autorizzazione formale da parte degli uffici comunali competenti e della scuola nel caso di palestre scolastiche).

L'appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. Il committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.

Per l'esecuzione del servizio dovranno essere forniti dall'Appaltatore tutti i materiali e i prodotti per la pulizia e la sanificazione, ivi compresa la fornitura di sacchi a perdere.

I prodotti dovranno essere di buona qualità, di primaria ditta e idonei allo scopo oltre che rispondenti alle normative vigenti in Italia e in particolare devono essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 maggio 2012 in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e in particolare dal punto 5.3 del relativo allegato; gli stessi dovranno essere utilizzati in modo da evitare effetti tossici e nocivi alla salute degli utenti del servizio. Gli operatori che eseguono i servizi richiesti dal presente capitolato devono disporre di tutto il materiale e le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento dello stesso e di eventuali DPI per limitare l'esposizione personale ai rischi connessi al servizio.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di ordinare alla ditta l'eliminazione di prodotti non ritenuti idonei per la buona riuscita dei lavori oggetto del presente appalto.

MACCHINE ED ATTREZZATURE:

I servizi dovranno essere svolti dall'appaltatore con l'organizzazione dei propri mezzi tecnici di cui questi sarà unico responsabile.

L'appaltatore deve predisporre l'uso e l'impiego di macchine ed attrezzature nel modo più razionale tenendo presente le possibilità e i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati. L'appaltatore deve assicurare l'uso e l'impiego di macchine e attrezzature, conformi alle vigenti norme di legge in materia.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l'attività dei locali, non devono essere perciò rumorose, devono essere tecnicamente efficienti e proporzionate al lavoro che devono svolgere e mantenute in perfetto stato di funzionamento.

Le attrezzature devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Prima che venga fatto il collegamento alla rete elettrica, l'appaltatore deve accertarsi che la tensione e la potenza a disposizione nei locali siano idonee al funzionamento delle macchine.

Le macchine dovranno garantire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I della Direttiva Macchine CE e dotate di dichiarazione di conformità che a richiesta dovranno essere fornite al committente.

In nessun caso è consentito l'uso della macchina ove la spina, di cui è dotata la macchina, non sia adatta alle prese di corrente esistenti nel locale.

In tutti i casi, e soprattutto dove è richiesta la presenza di una notevole quantità di acqua, è perentorio collegare la macchina in modo da assicurare una perfetta messa a terra.

Tutti gli attrezzi di proprietà dell'appaltatore, usati all'interno delle strutture interessate dal servizio, dovranno riportare apposite targhe indicanti il nominativo o il contrassegno dell'appaltatore stesso. L'Impresa, per ogni sede di lavoro deve avere in dotazione una strumentazione di base idonea e congrua alle esigenze di pulizia della sede.

Tutto il materiale per le pulizie, in dotazione al personale dell'impresa, dovrà quotidianamente essere allontanato dalla struttura ovvero essere ritirato in idoneo locale messo a disposizione in tal senso, se esistente (previa autorizzazione formale da parte degli uffici comunali competenti e della scuola nel caso di palestre scolastiche) . L'Amministrazione Comunale non sarà comunque responsabile in caso di danni o furti.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti da impiegare nello svolgimento delle pulizie dovranno essere delle seguenti categorie:

Detergenti - deodoranti;

Detergenti - sgrassanti;

Disinfettanti e sanificanti igienici;

È vietato l'uso di prodotti infiammabili, tossici o corrosivi quali:

Acido nitrico e cloridrico;

Ipoclorito di sodio;

Ammoniaca e soda caustica.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità).

Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza prevista in ambito CEE.

L'appaltatore, a richiesta, dovrà presentare le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare ai responsabili dell'Amministrazione Comunale.

La scheda tecnica e la scheda di sicurezza devono riportare:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche del prodotto;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo;
- il PH della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei Centri Antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

I detergenti e i disinfettanti devono essere preparati ad esatta percentuale di concentrazione, nella misura prevista dalle schede tecniche e dalla normativa vigente in materia.

L'impresa è obbligata a non sostituire la tipologia dei prodotti indicati.

L'impiego di prodotti chimici da parte dell'impresa negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in loco insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del datore di lavoro, del referente del contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti e incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.

Al termine del lavoro/servizio, in nessun caso dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata.

PERSONALE

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da personale, in divisa e comunque dotato di cartellino di riconoscimento indicante oltre ai dati identificativi del soggetto e della ditta affidataria, anche la data di assunzione.

Il personale deve essere idoneo ad eseguire le prestazioni richieste, nonché di provata capacità, onestà e moralità, per il quale l'appaltatore sarà tenuta ad applicare le condizioni normative e retributive conformi a quelle stabilite nelle vigenti disposizioni legislative e nei contratti e accordi collettivi di lavoro della categoria cui appartengono i dipendenti.

I nominativi delle persone preposte allo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati ai sensi del successivo art. 9, anche nel caso di sostituzione in corso d'opera.

Il committente potrà richiedere in qualsiasi momento, pena la risoluzione del contratto, l'immediato allontanamento delle persone ritenute, a proprio insindacabile giudizio, non idonee allo svolgimento del servizio o che abbiano mancato ai propri doveri.

L'appaltatore deve indicare, all'atto della stipula del contratto, il nominativo di un soggetto designato quale Responsabile del servizio e referente per l'Amministrazione Comunale. Tale soggetto dovrà garantire una costante reperibilità telefonica o a mezzo posta elettronica durante il normale orario di ufficio dei servizi comunali e garantire sempre la presenza in caso di sopralluoghi richiesti dal personale comunale o indicati nel DUVRI presso le strutture sportive oggetto di appalto.

In caso di segnalazione di mancato o non corretto svolgimento del servizio da parte degli istituti scolastici o delle società sportive tale presenza dovrà essere garantita dal responsabile/referente entro il termine minimo necessario per raggiungere l'impianto oggetto di contestazione dal momento della convocazione telefonica o a mezzo posta elettronica da parte del Comune. La mancata presenza al sopralluogo comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 15. .

NORME COMPORTAMENTALI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'allontanamento di chiunque contravvenga alle disposizioni in materia comportamentale.

Gli addetti che avranno rapporti con il personale dell'Amministrazione Comunale o delle istituzioni scolastiche o con i fruitori degli impianti in orario extracurricolare o, eventualmente con il pubblico che accede presso le strutture, dovranno mantenere un comportamento educato e corretto.

Non è consentito l'uso, senza la dovuta autorizzazione, di apparecchiature o materiale di ogni tipo di proprietà delle direzioni didattiche o dell'Amministrazione Comunale.

Non è, altresì, consentita l'apertura di cassette, armadi e qualsiasi altro mobile.

Gli addetti dovranno conservare con cura le chiavi di accesso, ovvero informare immediatamente i responsabili dell'Amministrazione Comunale circa il loro smarrimento o la loro sottrazione e non far accedere nei locali persone estranee o agevolarne l'ingresso.

Ogni oggetto eventualmente smarrito e ritrovato dovrà essere consegnato al responsabile dell'Amministrazione Comunale. A lui dovranno essere segnalati inconvenienti vari, le necessità di riparazioni ed ogni altro tipo di disagio riscontrato nell'ambito del lavoro.

È fatto obbligo a tutto il personale dell'appaltatore di osservare e fare osservare scrupolosamente tutte le norme inerenti la sicurezza nell'impiego di attrezzature e macchinari e di far rispettare i criteri di salvaguardia dell'ambiente nell'impiego di prodotti e di economicità nell'uso dell'energia elettrica.

Ogni operatore dovrà essere in possesso delle certificazioni anche di carattere sanitario previste dalla vigente normativa.

6. Tempi degli interventi

Gli interventi andranno effettuati sulla base di un calendario utilizzi delle strutture che verrà predisposto dalla stazione appaltante e comunicato attraverso ordini di servizio settimanali scritti o pubblicazione online dei calendari di utilizzo delle singole strutture sportive.

Ad ogni giornata in cui la struttura è utilizzata deve corrispondere e quindi seguire a fine utilizzo un servizio di pulizia descritto al punto a) di cui sopra. I servizi di cui ai punti b), c), d), e) possono invece essere calendarizzati dalla stazione appaltante nelle giornate ritenute più opportune, registrandone il servizio nel registro firma mensile presente in ciascuna palestra, secondo il modello allegato B del presente capitolato.

Il servizio di pulizia deve essere eseguito di norma nei giorni feriali, o nelle giornate festive qualora particolari esigenze lo richiedano, in orario tale da non interferire con le attività sportive e/o con le attività scolastiche svolte all'interno delle palestre. Di norma le operazioni di pulizia dovranno svolgersi nelle ore successive a quelle di termine utilizzo dei locali da parte delle società sportive e comunque, laddove si renda occasionalmente necessario, entro le ore 7.30 del mattino successivo, così da consentire il corretto utilizzo della struttura sia scolastico che per eventuali utilizzi non preventivati o affidati con urgenza nelle strutture non scolastiche. Per esigenze organizzative della stazione appaltante, o di rispetto di disposizioni normative o di scelte organizzative proprie dei vari istituti scolastici presso i quali sono collocate le palestre oggetto del presente appalto, potranno essere richiesti servizi di pulizia anticipati rispetto all'utilizzo da parte dei gruppi sportivi o servizi di pulizia tra un utilizzo e l'altro da parte dei gruppi stessi, con tempi per l'effettuazione del servizio che potranno essere ridotti fino al massimo di un'ora, ciò senza che l'appaltatore possa pretendere compenso alcuno per eventuali oneri aggiuntivi o accessori necessari a garantire il corretto svolgimento del servizio stesso e senza che ciò pregiudichi la completa esecuzione dei servizi richiesti nei sopraindicati punti a), b), c), d).

Si precisa comunque che è facoltà dell'Amministrazione richiedere variazioni d'orario in base a sopravvenute esigenze, senza che la ditta possa pretendere compensi aggiuntivi od opporre eccezioni.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

7. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 — comma 1 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Codice dei Contratti Pubblici*» [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità comprenderà anche l'accertamento del corretto adempimento da parte dell'appaltatore di tutti gli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro al personale dipendente impiegato nell'appalto.

8. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio presso il quale il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

9. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto. Questi dovrà fornire all'Amministrazione, entro il primo servizio, l'elenco degli addetti e la struttura loro assegnata. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato a cura del responsabile della commessa in caso di variazioni.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno di affidamento del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere l'elenco completo dei dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico ove l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell'appalto e la disponibilità di un supervisore a effettuare sopralluoghi periodici o occasionali per esigenze straordinarie, congiunti con il personale incaricato degli uffici comunali competenti. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

10. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

11. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, l'impresa aggiudicataria provvede a ogni spesa inerente la gestione del servizio, a esclusione di quanto espressamente attribuito al Comune di Cuneo.

12. Autorizzazioni, licenze e permessi

La ditta aggiudicataria deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti richiedano.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

13. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo e del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

14. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

La suddetta polizza deve prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'Amministrazione comunale copia delle polizze attivate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio entro 15 giorni dal rinnovo annuale.

L'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

15. Penalità

Saranno oggetto di pagamento i soli servizi resi in conformità alle disposizioni del presente Capitolato di Gara, nonché oggetto di regolare rendicontazione mensile come indicato al precedente art. 2.

Con riferimento ai servizi giornalieri di cui all'art. 2, lett. a), la mancata compilazione parziale del foglio firme di cui al medesimo art. 2 comporterà la decurtazione economica dei servizi eseguiti nelle giornate che risultano non compilate; analogamente con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, lett. b), c), d) la mancata compilazione parziale del foglio firme comporterà la decurtazione economica dei servizi eseguiti alle scadenze che risultano non compilate. La mancata compilazione del foglio firme relativamente ai servizi di cui all'art. 2, lett. e), comporterà l'applicazione di una penale pari al valore economico associato ad un servizio quotidiano di cui alla lett. a), nella corrispondente fascia di appartenenza della singola palestra, come definiti al successivo art. 28.

Le detrazioni economiche e le penalità definite dal presente articolo si applicano inoltre nei seguenti casi:

1. Prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
2. Prestazioni eseguite in ritardo, non giustificato, rispetto ai tempi pianificati;
3. Difformità nel servizio reso rispetto alle prescrizioni generali del Bando di Gara o specifiche dei Capitolati di Gara, documentato dagli incaricati degli uffici comunali competenti mediante sopralluoghi e verbali di contestazione del servizio, ovvero da segnalazioni formali e documentate, ricevute dagli istituti scolastici o dai gruppi sportivi fruitori degli impianti.

4. Mancata presenza del Responsabile ai sopralluoghi convocati dall'ufficio comunale, di cui al precedente punto 3;

Le decurtazioni consistono nel mancato pagamento del servizio richiesto come quantificato nella fascia di riferimento di ogni impianto sportivo o nell'applicazione di una penale di importo pari al valore del servizio riferito alla fascia di riferimento di ogni impianto sportivo (art. 28) e verranno applicate dal responsabile del procedimento sulla prima fatturazione mensile utile.

L'applicazione delle detrazioni economiche e delle penalità di cui sopra può comportare anche provvedimenti accessori.

In particolare, oltre alle suddette decurtazioni e penalità economiche, ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il dirigente responsabile del servizio contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il dirigente responsabile del servizio, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, procederà alla contestazione formale dell'inadempimento di ordinaria o straordinaria gravità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituisce inadempimento di ordinaria gravità il ripetersi di lamentele o reclami da parte di un istituto scolastico o di una società sportiva circa la correttezza dello svolgimento del servizio (non corretta pulizia, mancato rispetto degli orari, ecc.), il mancato rispetto delle regole e norme di applicazione del presente capitolato circa la fornitura di materiali, prodotti e attrezzature nonché la loro corretta tenuta e il loro corretto utilizzo.

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato avvio del servizio o il mancato svolgimento o l'interruzione di parte e o di tutte le prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto o tali da determinare la perdita della disponibilità di un impianto sportivo (nelle palestre scolastiche) o la rinuncia all'utilizzo da parte dei gruppi sportivi assegnatari dello stesso per mancata effettuazione dei servizi di pulizia previsti. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità delle prestazioni da parte degli utenti, il Comune di Cuneo sente informalmente le ragioni del Responsabile preposto dall'impresa e qualora necessario convoca il Responsabile per un sopralluogo ai sensi dell'art. 5. Qualora il Rup non ritenga sufficienti le ragioni addotte a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.

Dopo almeno 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso della gestione dell'appalto, ovvero a seguito della contestazione di un inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

16. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

17. Subentro nei contratti di lavoro – Clausola sociale

L'assunzione dell'appalto è subordinato all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente. In particolare, l'impresa aggiudicataria potrà garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale, dei collaboratori e dei soci già in servizio al momento della cessazione del precedente contratto, mantenendo inalterato il relativo livello giuridico ed economico, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 50 del Codice dei contratti pubblici e alle Linee Guida ANAC n. 13.

18. Personale impiegato nell'appalto

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

19. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

20. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

21. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

22. Dotazioni

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i, ed in particolare, il disposto dell'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette sia da terzi.

23. Osservanza delle norme di C.C.N.L. previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

24. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e relativi allegati tecnici.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

25. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo¹. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice.

26. Ammontare dell'appalto e modalità di pagamento del servizio

L'importo di aggiudicazione del servizio è determinato in sede di gara. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, ai soli fini della stima del valore d'appalto, l'importo del servizio a base di gara è fissato in € 409.412,50 al netto dell'IVA in misura di legge e comprensivo di oneri per la sicurezza desumibili dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, predisposto dall'ufficio, e che risultano pari a € 5.744,00 non soggetti a ribasso², .

Il corrispettivo del servizio, determinato secondo quanto previsto dal successivo art. 27 è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale secondo le modalità prescritte dal successivo art.27.

¹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

² Articolo 23, comma 15, del Codice.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Il corrispettivo del servizio dovuto dal Comune viene fatturato con cadenza mensile.

27. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

28. Prezzi del servizio

Il corrispettivo del servizio, così come determinato a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, si intende proposto dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione del servizio³.

Nel corrispettivo di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per l'esecuzione del servizio stesso.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Nella seguente tabella vengono riportati i prezzi ad intervento suddivisi per fascia di appartenenza di ciascuna palestra utilizzati per la definizione dell'importo posto a base di gara e propedeutici alla valutazione e formulazione dell'offerta economica da parte delle ditte partecipanti:

FASCIA	ONERI PER SICUREZZA PER SINGOLO INTERVENTO (IVA esclusa)	CORRISPETTIVO AD INTERVENTO SOGGETTO A RIBASSO (IVA esclusa)
1	€ 0,42	€ 29,58
2	€ 0,36	€ 25,64
3	€ 0,35	€ 24,65
4	€ 0,27	€ 18,73
5	€ 0,24	€ 16,76
Settimanale	€ 0,17	€ 11,83

³ Art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

mensile	€ 0,21	€ 14,79
trimestrale	€ 0,21	€ 14,79

Il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara verrà applicato ai suddetti prezzi per determinare il corrispettivo che verrà riconosciuto per ogni intervento correttamente effettuato e rendicontato secondo la seguente formula:

$$Cf = Pbg/(1+rib)+Os$$

Dove

Cf: corrispettivo ad intervento dovuto IVA esclusa (Corrispettivo per intervento correttamente effettuato e rendicontato al netto dell'IVA di legge)

Pbg: prezzo ad intervento soggetto a ribasso IVA esclusa (come posto a base di gara))

rib: percentuale di ribasso offerta/100

Os: oneri per sicurezza (IVA esclusa)

La sottostante tabella riepiloga quanto sopra indicato e verrà completata in sede di affidamento con i dati derivanti dalle operazioni di gara:

FASCIA	PREZZO AD INTERVENTO SOGGETTO A RIBASSO (IVA esclusa)	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO	ONERI PER SICUREZZA (IVA esclusa)	CORRISPETTIVO AD INTERVENTO DOVUTO (IVA esclusa) [E=B/(1+C)+D]
1	€ 29,58	... %	€ 0,42	€ ...
2	€ 25,64	... %	€ 0,36	€ ...
3	€ 24,65	... %	€ 0,35	€ ...
4	€ 18,73	... %	€ 0,27	€ ...
5	€ 16,76	... %	€ 0,24	€ ...
Settimanale (40 interventi su 25 impianti)	€ 11,83	... %	€ 0,17	€ ...
mensile (10 interventi su 3 impianti)	€ 14,79	... %	€ 0,21	€ ...
trimestrale (3 interventi su 3 impianti)	€ 14,79	... %	€ 0,21	€ ...

La fatturazione dei servizi avverrà su base mensile. Il corrispettivo verrà determinato nella seguente modalità: per ogni intervento correttamente effettuato e rendicontato sulla rispettiva struttura verrà riconosciuto il corrispettivo relativo alla fascia di appartenenza della struttura stessa.

Il numero degli interventi da liquidare verrà effettuato sulla base delle risultanze della verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del rendiconto redatto sulla base dell'allegato A e dei fogli firma, allegato B, al presente capitolato che dovranno essere inviati dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il quinto giorno del mese successivo a quello di fatturazione.

La conseguente fattura elettronica dovrà essere emessa esclusivamente previo nullaosta da parte del Direttore dell'Esecuzione che sarà comunicato per iscritto, fatte salve eventuali contestazioni.

29. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

Il subappalto non può superare la quota percentuale dell'importo complessivo del contratto prevista dal vigente Codice dei contratti.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

30. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 15 giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno 3 penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse nel periodo di affidamento del servizio.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

31. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

32. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara⁴, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.⁵

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁶.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti

⁴ Articolo 19 ter del Codice.

⁵ Articolo 48, comma 19, del Codice.

⁶ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

33. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

34. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

35. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁷.

36. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

37. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

38. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

⁷ Articolo 209, comma 2, del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

39. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

40. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

41. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

42. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

43. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

44. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

45. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]⁸ è il dott. Bruno Bo, istruttore direttivo amministrativo del settore Lavori Pubblici — tel. 0171.444474 - e-mail bruno.bo@comune.cuneo.it.

Direttore dell'esecuzione è la dott. Manuela Dutto, funzionaria del settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio_— tel. 0171.444299 – e-mail manuela.dutto@comune.cuneo.it

Allegati: Scheda mensile riepilogo interventi – Allegato A

Foglio firma mensile – Allegato B

⁸ Articolo 31 del Codice.